

**TITOLO VI**
**INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE**

art. 89	Disciplina delle infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale / Contenuti e finalità
---------	--

<b>Capo I - Infrastrutture viarie e di trasporto e relativi servizi</b>	
art. 90	Aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori
art. 91	Linee di arretramento e fasce di rispetto autostradale e stradale
art. 92	Linea della tramvia veloce e attrezzature connesse
art. 93	Impianti per la distribuzione dei carburanti

<b>Capo II - Aree, attrezzature e servizi di interesse sovracomunale</b>	
art. 94	Aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse sovracomunale
art. 95	Aree a destinazione pubblica ricadenti in parchi di interesse sovracomunale
art. 96	Impianto di compostaggio

<b>Capo III - Aree, attrezzature e servizi di interesse comunale</b>	
art. 97	Aree cimiteriali e relative fasce di rispetto
art. 98	Aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)
art. 99	Aree per strutture private di uso pubblico e collettivo
art. 100	Percorsi ciclabili

<b>Capo IV - Reti e infrastrutture tecnologiche</b>	
art. 101	Linee di metanodotto e di oleodotto
art. 102	Reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica
art. 103	Impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione

**Art. 89 - DISCIPLINA DELLE INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI E/O DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE / CONTENUTI E FINALITA'**

1. La disciplina di cui al presente Titolo - contenente specifiche disposizioni per le aree nelle quali sussistono (o è prevista la realizzazione di) infrastrutture, attrezzature e servizi pubblici e/o di interesse pubblico o generale - interessa l'intero territorio comunale (aree urbane, aree di influenza urbana, territorio rurale) ed è finalizzata alla definizione di azioni coerenti e coordinate per il mantenimento o il miglioramento dei livelli di qualità degli insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi pubblici o di interesse pubblico, secondo criteri di compatibilità con le esigenze di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed essenziali del territorio.

2. La disciplina di cui al presente Titolo è articolata come segue:

a) Capo I - Infrastrutture viarie e di trasporto e relativi servizi:

- aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori
- linee di arretramento e fasce di rispetto autostradale e stradale
- linea della tramvia veloce e attrezzature connesse
- impianti per la distribuzione dei carburanti

b) Capo II - Aree, attrezzature e servizi di interesse sovracomunale:

- aree per attrezzature, impianti e infrastrutture di interesse sovracomunale
- aree a destinazione pubblica ricadenti in parchi di interesse sovracomunale
- impianto di compostaggio

c) Capo III - Aree, attrezzature e servizi di interesse comunale:

- aree cimiteriali e relative fasce di rispetto
- aree ad edificazione speciale per standard (attrezzature pubbliche e di interesse comune)
- aree per strutture private di uso pubblico e collettivo
- percorsi ciclabili

d) Capo IV - Reti e infrastrutture tecnologiche:

- linee di metanodotto e di oleodotto
- reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica
- impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione

Le aree ed infrastrutture di cui ai Capi I, II e III del presente Titolo (comprese le relative fasce di rispetto, ove previste) sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000.

3. Ogni attività, uso o intervento posto in essere in applicazione del Regolamento Urbanistico deve perseguire il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali - sotto il profilo funzionale, sociale, ambientale e paesaggistico - delle infrastrutture, attrezzature e servizi di cui al presente Titolo.

4. Le disposizioni di cui al presente Titolo perseguono il miglioramento dei livelli di qualità urbana, ambientale ed edilizia e dei requisiti di accessibilità degli insediamenti. Concorrono altresì alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, storico-culturali, paesaggistiche del territorio, costituendo integrazione e complemento della disciplina delle invarianti strutturali di cui al Titolo IV e delle discipline speciali di cui al Titolo V. In caso di contrasto si applicano le disposizioni più restrittive.

## CAPO I - INFRASTRUTTURE VIARIE E DI TRASPORTO E RELATIVI SERVIZI

### Art. 90 - AREE PER SEDI STRADALI, PIAZZE E SPAZI PUBBLICI AD ESSE ACCESSORI

Sono le aree - pubbliche, di uso pubblico, o a destinazione pubblica - che comprendono, oltre alla rete di viabilità comunale e sovracomunale, esistente o di previsione, i relativi spazi accessori, nonché quelli necessari per consentire e/o organizzare interscambi ed interrelazioni fra i diversi mezzi di trasporto pubblici e privati. Negli elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000 sono individuate con apposito segno grafico:

- le sedi stradali esistenti;
- le sedi stradali di progetto (nuovi tracciati e/o interventi di adeguamento della rete esistente);
- gli spazi pubblici ad esse accessori (esistenti o di progetto).

2. Sulle aree per sedi stradali, oltre alle carreggiate viarie, è ammessa la realizzazione di:

- parcheggi pubblici sul lato stradale, in aggiunta agli standard previsti dal Regolamento Urbanistico;
- spazi di sosta e parcheggio riservati ai mezzi di trasporto pubblico;
- canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche.

3. Sugli spazi pubblici accessori, e più in generale sulle aree scoperte non usufruite per la viabilità e ad essa immediatamente adiacenti, è ammessa esclusivamente la realizzazione di servizi e/o attrezzature pubbliche o di uso pubblico (percorsi pedonali, piste ciclabili, fermate dei mezzi di trasporto pubblico, arredo urbano, sistemazioni a verde, etc.).

4. Sugli spazi pubblici accessori sono altresì ammessi, solo ove non arrechino intralcio o pericolo per la circolazione e previo specifico atto di assenso dell' Amm./ne Comunale:

- chioschi e/o strutture in materiali leggeri per rivendite di giornali e biglietti, o per somministrazione di alimenti e bevande (nel rispetto delle disposizioni di cui alla *"Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni"* di cui all'art. 6 delle presenti norme);
- installazioni di strutture in materiali leggeri, a carattere stagionale o comunque non permanente, afferenti a pubblici esercizi;
- impianti per la distribuzione dei carburanti (nel rispetto del vigente *"Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio comunale"*) con esclusione di quelli ad uso privato;
- ogni altro servizio connesso al trasporto pubblico e/o alla viabilità, con particolare riferimento a quella di lunga percorrenza.

5. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono riservati all'Amm./ne Comunale e/o agli Enti istituzionalmente competenti. E' tuttavia consentita l'esecuzione di opere viarie (e relativi sottoservizi) da parte di soggetti privati, previo specifico atto di assenso dell'Amm./ne Comunale e stipula di una convenzione a garanzia della corretta e completa esecuzione delle opere.

Ferme restando le aree per sedi stradali e spazi pubblici accessori individuate nelle tavole grafiche del Regolamento Urbanistico, la definizione di dettaglio dei singoli interventi di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali è demandata alla fase di progettazione esecutiva, con la quale devono essere precisati i caratteri planoaltimetrici delle nuove infrastrutture viarie e tutte le sistemazioni di corredo, tenuto conto delle caratteristiche del sedime interessato e del contesto di riferimento.

Ai fini della caratterizzazione e/o della riqualificazione dello spazio pubblico, nonché dell'integrazione della rete comunale dei percorsi ciclabili, la progettazione esecutiva tiene conto delle indicazioni eventualmente contenute nelle 'schede di indirizzo progettuale' di cui all'Allegato 'A' alle presenti norme, riferite ad una serie di insiemi spaziali particolarmente significativi e/o strategici per gli equilibri insediativi del capoluogo e/o dei centri minori presenti sul territorio comunale.

6. Gli interventi di manutenzione, di modificazione e/o di integrazione dei tracciati stradali sono eseguiti nel rispetto della disciplina di cui ai Titoli IV e V delle presenti norme. Ove in particolare tali interventi interessino tracciati viari fondativi, strade vicinali, elementi ordinatori dello spazio pubblico, o itinerari di interesse storico-culturale, è prescritto il rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli artt. 60, 61, 63 e 83.

7. La progettazione deve essere generalmente improntata al criterio della riduzione dell'inquinamento acustico (tenendo conto delle indicazioni del vigente *"Piano comunale di classificazione acustica"*) e al contenimento dell'impatto paesaggistico dei tracciati.

**Art. 91 - LINEE DI ARRETRAMENTO E FASCE DI RISPETTO AUTOSTRADALE E STRADALE**

1. Le linee di arretramento dell'edificato rispetto alle principali infrastrutture viarie presenti sul territorio comunale sono identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000.

Tali linee, talora coincidenti con le fasce di rispetto stradali disciplinate dal vigente Codice della Strada, talora più distanziate di queste ultime dall'infrastruttura viaria, definiscono il limite oltre il quale il Regolamento Urbanistico non ammette l'edificazione, neanche nel sottosuolo.

2. Le fasce di rispetto stradali - previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione in relazione alla categoria dell'infrastruttura viabilistica o di trasporto - costituiscono le porzioni di territorio suscettibili di utilizzo per l'adeguamento dei tracciati infrastrutturali, ovvero per la realizzazione di opere di mitigazione degli impatti da questi generati sull'ambiente e sul paesaggio. Le fasce di rispetto stradale - la cui ampiezza discende direttamente da previsioni di legge e varia in funzione dell'evolversi degli assetti insediativi ed infrastrutturali - non sono indicate negli elaborati cartografici del Regolamento Urbanistico.

3. Fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni dettate dalle norme di cui ai Titoli III, IV e V, nelle porzioni di territorio comprese nelle linee di arretramento di cui al punto 1 sono ammessi: ovunque: la realizzazione di canalizzazioni di infrastrutture tecnologiche, verde di arredo urbano, percorsi pedonali e ciclabili, parcheggi scoperti, purché le opere previste, per le loro modalità progettuali, non arrechino danno o pregiudizio alla viabilità ed alla sicurezza del traffico;

- nelle aree per usi specialistici, come appositamente disciplinate dalle rispettive disposizioni di cui al Titolo XI: parcheggi e spazi di servizio a corredo di aree per campeggi (art. 166), deposito o esposizione di merci e/o materiali all'aperto (art. 170), deposito e stoccaggio di materiali edili e/o messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione (art. 171), manufatti necessari ad attività di autodemolizione (art. 172);
- impianti per la distribuzione dei carburanti, nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al *"Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio comunale"* e fermo restando quanto specificato al successivo punto 6;
- nel territorio rurale di cui al Titolo X, nonché nelle aree di influenza urbana costituenti ambito di applicazione delle vigenti norme regionali in materia di tutela e valorizzazione del territorio rurale (Titolo IX, Capi II e III): le pratiche agricole, non comportanti la realizzazione di nuove costruzioni stabili; l'installazione dei manufatti reversibili per l'agricoltura amatoriale, di cui all'art. 146 (tali manufatti non sono consentiti all'interno delle fasce di rispetto stradale);
- sugli edifici esistenti: gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo VII sulla base della classificazione ad essi attribuita, purché non comportanti incrementi di volume (V) e/o di superficie coperta (Sc).

4. Se proposti all'interno delle fasce di rispetto stradale di cui al punto 2 gli interventi elencati al punto 3 possono essere eseguiti solo previo nulla-osta o atto di assenso comunque denominato degli Enti preposti alla gestione delle strade.

5. All'interno delle linee di arretramento di cui al punto 1 non sono ammesse recinzioni piene, ma esclusivamente recinzioni in rete metallica a maglia sciolta, salvo più restrittive disposizioni di cui all'art. 155.

6. La realizzazione di impianti di distribuzione dei carburanti interessanti fasce di rispetto stradale di competenza di Autorità diverse dall'Amm./ne Comunale è subordinata all'atto di assenso comunque denominato ed alle eventuali prescrizioni dell'autorità preposta, fermo restando il rispetto delle norme del Codice della Strada riguardo alla localizzazione ed accessibilità veicolare dell'impianto ed al tipo di installazioni consentite all'interno delle fasce di rispetto stradale. Per la realizzazione di nuovi impianti, nonché per gli interventi di ristrutturazione e/o integrazione delle dotazioni degli impianti esistenti, è comunque prescritto il rispetto delle specifiche disposizioni contenute nel vigente *"Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio comunale"*.

**Art. 92 - LINEA DELLA TRAMVIA VELOCE E ATTREZZATURE CONNESSE**

1. Negli elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000 sono individuate con apposito segno grafico le aree riservate alla realizzazione del collegamento tramviario Firenze S.M.N. / Scandicci e delle attrezzature ad esso connesse. Tale infrastruttura di trasporto riveste interesse sovracomunale.

Gli interventi (realizzati o in realizzazione) comprendono:

- il tracciato tramviario, con sviluppo dal confine amministrativo con il Comune di Firenze (Viale P. Nenni / Viale A. Moro) al parcheggio scambiatore di Villa Costanza;
- le relative fermate, ivi compresa la stazione "Scandicci Centro" nella nuova piazza civica;
- il ramo di collegamento con il deposito;
- il deposito dei mezzi (comprendente officina, ricovero materiale rotabile, uffici, servizi, etc.);
- opere e manufatti tecnologici di servizio.

2. Nelle aree di cui al presente articolo l'eventuale trasformazione o ampliamento delle attrezzature, degli impianti e dei servizi già realizzati è condizionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti, fermo restando il rispetto:

- delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
- delle disposizioni di cui ai Titoli III e IV delle presenti norme;
- degli adempimenti relativi alla valutazione e al monitoraggio degli effetti, di cui agli artt. 8, 9 e 10 delle presenti norme;
- delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

**Art. 93 - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI**

1. Gli impianti per la distribuzione dei carburanti esistenti sul territorio comunale sono identificati con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000.

2. Per la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché per gli interventi di ristrutturazione e/o integrazione delle dotazioni degli impianti esistenti, si rinvia alle specifiche disposizioni di cui al *“Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio comunale”* ed alle vigenti norme statali e regionali in materia.

In particolare la realizzazione di nuovi impianti è consentita esclusivamente all'interno delle *“aree idonee”* individuate dal predetto piano di settore.

3. Gli impianti di distribuzione dei carburanti devono rispettare i seguenti indici urbanistici, da calcolarsi con riferimento alla superficie territoriale (St) interessata dall'intervento:

Indice territoriale:	It	:	0,5 mc/mq
Rapporto di copertura	Rc	:	10%
Altezza massima	Hmax	:	ml 7,00

4. E' comunque fatto salvo il rispetto:

- delle prescrizioni Codice della Strada, anche per quanto riguarda i vincoli di inedificabilità a protezione del tracciato stradale;
- delle specifiche prescrizioni degli Enti preposti, per quanto riguarda strade e fasce di rispetto di competenza;
- delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
- delle disposizioni di cui al Titolo III delle presenti norme, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche dall'inquinamento;
- delle disposizioni di cui ai Titoli IV e V delle presenti norme;
- delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

## CAPO II – AREE, ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE

### Art. 94 - AREE PER ATTREZZATURE, IMPIANTI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE

1. Sono le aree, identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2000 e 1:10.000, nelle quali insistono o possono essere realizzate attrezzature, impianti, servizi (pubblici o di interesse pubblico) e infrastrutture che per rilevanza e/o bacino di utenza rivestono interesse sovracomunale. Tra questi in particolare:

- attrezzature scolastiche;
- impianti di depurazione;
- centrali e attrezzature per la produzione e/o distribuzione dell'energia;
- centri di servizio;
- adeguamenti viabilistici.

2. La realizzazione, la trasformazione o l'ampliamento delle attrezzature, impianti, servizi e infrastrutture ricadenti nelle aree di cui al presente articolo è correlata e proporzionata alle esigenze funzionali degli Enti competenti o soggetti gestori. Le attrezzature e gli impianti possono comprendere spazi per portierato e sorveglianza o residenze per i custodi.

Gli interventi devono in ogni caso perseguire il contenimento dell'impatto paesaggistico e ambientale, nonché assicurare il rispetto:

- delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
- dei limiti di esposizione umana ai campi elettromagnetici;
- delle disposizioni di cui al Titolo III delle presenti norme, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche dall'inquinamento;
- delle disposizioni di cui ai Titoli IV e V delle presenti norme;
- degli adempimenti relativi alla valutazione e al monitoraggio degli effetti, di cui agli artt. 8, 9 e 10 delle presenti norme;
- delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

3. Gli interventi di nuova edificazione nonché le trasformazioni che comportino significativi incrementi di superficie utile lorda (Sul) o di volume (V), o rilevanti potenziamenti impiantistici, sono subordinati alla preventiva approvazione di un Piano Attuativo - o in alternativa di un Progetto Unitario, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 21 delle presenti norme - da parte del Consiglio Comunale, nonché - ove il soggetto realizzatore/gestore non sia un Ente pubblico - all'assunzione di specifici obblighi, registrati e trascritti, in ordine al corretto utilizzo dell'attrezzatura e/o dell'impianto e al mantenimento della destinazione d'uso delle strutture realizzate.

4. Previo atto di assenso degli Enti competenti o soggetti gestori, nelle parti individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello C su base C.T.R. in scala 1:2.000, possono essere ammessi in via temporanea, fino all'attuazione delle previsioni infrastrutturali ivi localizzate, i seguenti usi specialistici:  
aree per il deposito e lo stoccaggio di materiali edili e/o per la messa in riserva di rifiuti inerti non pericolosi derivanti da demolizione, disciplinate dall'art. 171.



**Art. 95 - AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA RICADENTI IN PARCHI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE**

1. Sono aree, identificate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000, che costituiscono o concorrono a costituire parchi territoriali di interesse sovracomunale, ovvero:

- aree costituenti il “*Parco artistico-culturale di Poggio Valicaia*”, disciplinate dall'art. 65;
- aree ricadenti nel perimetro del “*Parco fluviale dell'Arno*”, disciplinate dall'art. 82.

2. La finalità degli interventi in queste aree è la valorizzazione - ai fini ecologici, culturali, didattici, turistico-ricreativi, sportivi - delle risorse naturali ed essenziali del territorio in esse presenti, anche mediante interventi di riqualificazione paesaggistica ed ambientale da attuarsi in specifici ambiti.

3. L'intervento sulle aree di cui al presente articolo è riservato in via principale all'Amm./ne Comunale. Può tuttavia essere ammesso l'intervento di soggetti privati, ove espressamente previsto dagli articoli richiamati al punto 1, e comunque nei limiti ed alle condizioni ivi specificate.

4. Negli articoli richiamati al punto 1 sono specificati per ciascuna area:

- le modalità di intervento;
- il dimensionamento massimo delle attrezzature di supporto alle attività del parco;
- le eventuali attività private ammesse nelle more della realizzazione del parco.

**Art. 96 - IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO**

1. Negli elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000 è indicata con apposito segno grafico in località 'I Pratonì' la previsione di un impianto di compostaggio di qualità, per il trattamento di frazione organica e di frazione verde da manutenzione del verde pubblico e privato, oggetto di raccolta differenziata o comunque selezionata a monte della raccolta.

La localizzazione dell'impianto di cui trattasi discende dal vigente *"Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"*.

2. La realizzazione dell'impianto di cui al presente articolo è subordinata alla verifica che l'apporto dello stesso risulti indispensabile all'accoglimento ed al trattamento di un crescente flusso di rifiuto organico derivante dalle raccolte differenziate, per il quale gli impianti già attivi risultino insufficienti. L'impianto può comprendere spazi per portierato e sorveglianza, nella misura strettamente necessaria.

3. La realizzazione, la potenzialità, e le sezioni impiantistiche dell'impianto sono definite in accordo tra la Provincia e l'Amm.ne Comunale, fermo restando il rispetto:

- delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi, di superamento delle barriere architettoniche, di antisismica, di compatibilità e sicurezza ambientale;
- delle eventuali prescrizioni degli altri Enti competenti;
- delle disposizioni di cui al Titolo III delle presenti norme, con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche dall'inquinamento;
- delle disposizioni di cui al Titolo IV delle presenti norme;
- degli adempimenti relativi alla valutazione e al monitoraggio degli effetti, di cui agli artt. 8, 9 e 10 delle presenti norme;
- delle norme vincolistiche e delle salvaguardie di qualsiasi natura.

La progettazione deve orientarsi verso soluzioni tecnologiche coerenti con la localizzazione prescelta, con effettuazione in ambiente confinato di tutte le fasi di lavorazione da cui possano originarsi fenomeni di maleodoranza. Nei locali di lavorazione devono essere previsti e realizzati sistemi di aspirazione conformi alle vigenti norme in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché capaci di evitare emissioni diffuse.

La realizzazione dell'impianto di compostaggio è consentita sia ad Enti e soggetti istituzionalmente competenti che a soggetti privati. Ove il soggetto attuatore/gestore non sia un Ente pubblico - la realizzazione è subordinata alla stipula di una convenzione a garanzia della corretta gestione e manutenzione dell'impianto.

4. Nelle more della realizzazione delle previsioni di cui al presente articolo nell'area di cui trattasi sono consentiti esclusivamente interventi e forme di utilizzazione che non rechino pregiudizio o riducano la fattibilità dell'impianto previsto.

5. In caso di modifiche alle previsioni del *"Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati"* introdotte successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Urbanistico, il relativo aggiornamento cartografico e normativo può essere eseguito con singola Deliberazione del Consiglio Comunale, senza che ciò costituisca variante urbanistica.

### CAPO III – AREE, ATTREZZATURE E SERVIZI DI INTERESSE COMUNALE

#### Art. 97 - AREE CIMITERIALI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

1. Le aree cimiteriali, comprendenti sia gli insediamenti cimiteriali esistenti che le porzioni di terreno adiacenti destinate a futuri ampliamenti, sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000.

2. All'interno delle aree di cui al punto 1 sono consentiti esclusivamente interventi di adeguamento e/o di ampliamento degli insediamenti cimiteriali. L'intervento su dette aree è riservato all'Amm./ne Comunale.

3. Attorno alle aree cimiteriali sono individuate, con apposito segno grafico, le linee che delimitano le relative fasce di rispetto. La linea più interna individua la fascia soggetta alle disposizioni di cui al successivo punto 4, mentre la fascia territoriale compresa tra la linea più interna e quella più esterna è soggetta alle disposizioni di cui al successivo punto 5.

4. All'interno della fascia di rispetto delimitata dalla linea più interna di quelle indicate al punto 3 sono ammessi, previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi pubblici e/o di interesse pubblico:

- parcheggi pubblici e aree verdi e/o pavimentate a servizio del cimitero. In tali spazi è ammessa l'installazione di chioschi (nel rispetto delle disposizioni dettate dalla *"Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni"* di cui all'art. 6); tali manufatti, considerati globalmente, non devono comunque superare il rapporto di copertura (Rc) del 2%, calcolato in rapporto alla superficie dell'area cimiteriale di cui al punto 1;
- realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili;
- interventi per la riduzione del rischio idraulico;
- opere di adeguamento stradale;
- reti infrastrutturali e/o impianti tecnologici;

Sono altresì ammessi, ove consentiti dalle norme di cui ai Titoli VIII, IX e X, e previo parere favorevole dell'azienda sanitaria locale, i seguenti interventi e/o attività a carattere privato:

- giardinaggio e/o sistemazioni a verde;
- pratiche agricole (ivi comprese, nel territorio rurale, quelle aziendali);
- usi correlati ad attività produttive o di commercio (deposito e movimentazione merci e materiali, sosta e manovra automezzi);
- attività ricreative all'aperto.

Fatta eccezione per i chioschi sopra specificati, nelle fasce di rispetto delimitate dalla linea più interna di quelle indicate al punto 3:

- non è consentita la realizzazione e/o l'installazione di costruzioni o manufatti di qualsivoglia tipologia, ancorché interrati o reversibili;
- sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo VII sulla base della classificazione ad essi attribuita, purché non comportanti incremento superficie coperta (Sc) o di volume (V).

5. Salvo diverse disposizioni di legge, nelle fasce di territorio interposte tra la linea più interna e quella più esterna di quelle indicate al punto 3 sono consentiti tutti gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Regolamento Urbanistico, sempreché venga preliminarmente acquisito il parere favorevole dell'azienda sanitaria locale ove si tratti di:

- costruzione di nuovi edifici;
- ampliamento di edifici esistenti, mediante incremento di volume (V) e/o di superficie coperta (Sc) superiore al 10% della consistenza preesistente;

- realizzazione di parchi e giardini;
- realizzazione di parcheggi pubblici e privati;
- realizzazione di attrezzature sportive;
- volumi tecnici in muratura;
- annessi agricoli stabili (art. 145);
- serre fisse (art. 147 paragrafo 4).

6. Per quanto non specificamente disposto dal presente articolo si rinvia alle vigenti leggi sanitarie ed alle specifiche disposizioni in materia di polizia mortuaria.

**Art. 98 - AREE AD EDIFICAZIONE SPECIALE PER STANDARD  
(ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE COMUNE)**

1. Sono denominate “aree ad edificazione speciale per standard” le aree destinate ad attrezzature e spazi pubblici nonché ad attrezzature e servizi di interesse comune, volte al soddisfacimento delle esigenze sociali, culturali, religiose, ricreative, formative e sanitarie dei cittadini, nonché a favorire le relazioni sociali ed economiche e ad ospitare le manifestazioni pubbliche della collettività insediata. Le aree disciplinate dal presente articolo sono dimensionate nel rispetto dei parametri definiti dal Piano Strutturale con riferimento agli standard urbanistici minimi imposti dalle vigenti norme in materia di governo del territorio.

Le aree ad edificazione speciale per standard, distinte tra ‘esistenti’ e ‘di progetto’, sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000.

2. Le aree ad edificazione speciale per standard sono articolate - in ragione delle diverse finalità ad esse attribuite - nelle seguenti tipologie:

a) Aree a servizio degli insediamenti residenziali:

- aree per l'istruzione
- aree per attrezzature di interesse comune
- aree per il verde pubblico e lo sport e per spazi pubblici attrezzati
- aree per parcheggi pubblici

b) Aree a servizio degli insediamenti produttivi:

- aree per il verde pubblico
- aree per parcheggi pubblici

3. Gli edifici ricadenti nelle aree ad edificazione speciale per standard sono di norma identificati con la sigla 'lp', come specificato all'art. 104. Fanno eccezione gli edifici e/o complessi edilizi di particolare valore storico-architettonico (Classi 1-2-3), per i quali si applica la disciplina di cui al Titolo VII delle presenti norme (artt. 106, 107, 108).

4. Nelle aree ad edificazione speciale per standard ‘esistenti’ gli interventi sono riservati all'Amm./ne Comunale (o all'Ente proprietario, se diverso dall'Amm./ne Comunale). Fatto salvo quanto specificato al punto 3 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V delle presenti norme, su tali aree possono essere ammessi interventi di nuova edificazione, demolizioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie, nella misura necessaria a garantire:

- la rispondenza alle esigenze di pubblica utilità, per i nuovi edifici, impianti e/o servizi;
- il mantenimento o il miglioramento dei livelli prestazionali, per gli edifici, impianti e/o servizi esistenti.

5. Nelle aree ad edificazione speciale per standard ‘di progetto’ l'intervento è riservato in via primaria all'Amm./ne Comunale, che può attivare i procedimenti espropriativi di legge al fine di realizzare le previsioni del Regolamento Urbanistico su dette aree.

Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V delle presenti norme, anche con riferimento a quanto specificato al successivo punto 6, nelle aree di cui trattasi è tuttavia ammesso l'intervento di soggetti privati aventi titolo, secondo le seguenti modalità:

- a) interventi nel sottosuolo da parte del soggetto privato avente titolo, ammessi purché vengano contestualmente realizzate nel soprasuolo le attrezzature e/o i servizi pubblici e/o di interesse pubblico previsti dal Regolamento Urbanistico, fatte salve le infrastrutture di collegamento tra i livelli. Per i manufatti realizzati dal privato in sottosuolo, oltre ad attrezzature di interesse comune sono ammesse destinazioni di interesse privato quali autorimesse, box-auto, depositi, nonché spazi per commercio al dettaglio, attività direzionali o simili (nei limiti stabiliti dalla “*Disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni*” di cui all'art. 6 delle presenti norme), fermo restando il rispetto delle norme regolamentari comunali in materia igienico-sanitaria e delle specifiche disposizioni statali e regionali per ciascuna destinazione d'uso.

In tali casi l'intervento è subordinato alla stipula di una apposita convenzione con l'Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati:

- le modalità, i tempi e le adeguate garanzie riferite alla realizzazione delle opere in soprasuolo, da eseguirsi da parte del privato avente titolo a propria cura e spese;
  - il regime giuridico del suolo, con obbligo di cessione gratuita dell'area all'Amm./ne Comunale, salva la proprietà privata del sottosuolo eventualmente interessato dalle opere e/o manufatti privati.
- b) interventi nel soprasuolo da parte del soggetto privato avente titolo, finalizzati a realizzare le opere e/o le attrezzature di uso pubblico o di interesse comune previste dal Regolamento Urbanistico per ciascuna area ad edificazione speciale per standard 'di progetto'.
- Tali interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con l'Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo, le modalità attuative dell'intervento, nonché le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate, con adeguate garanzie a tutela dell'interesse pubblico.
- Tali interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione con l'Amm./ne Comunale, con la quale sono disciplinati il regime giuridico del suolo, le modalità attuative dell'intervento, nonché le forme di utilizzazione e le competenze sulla manutenzione delle opere realizzate, con adeguate garanzie a tutela dell'interesse pubblico.

L'assetto delle singole aree ad edificazione speciale per standard 'di progetto' è definito in ragione dell'interesse pubblico, tenuto conto delle indicazioni eventualmente contenute nelle 'schede di indirizzo progettuale' di cui all'Allegato 'A' alle presenti norme.

6. In presenza di invarianti strutturali e/o di discipline speciali i progetti di sistemazione delle aree ad edificazione speciale per standard devono garantire il rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo IV e V delle presenti norme. In particolare, in presenza di elementi ordinatori dello spazio pubblico è prescritto il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 63.

7. Gli accessi esistenti ai lotti privati che ricadono all'interno di aree ad edificazione speciale per standard possono essere mantenuti nella fase attuativa - nella ubicazione attuale o in altra ritenuta più idonea dall'Amm./ne Comunale - previa stipula di un'apposita convenzione regolante l'attribuzione degli oneri di realizzazione e di manutenzione degli stessi.

8. Nelle aree ad edificazione speciale per standard destinate a verde pubblico a servizio degli insediamenti produttivi è consentita la realizzazione di attrezzature e sistemazioni per attività sportive, ricreative e/o culturali. Previa stipula di apposita convenzione tali aree possono altresì ospitare attività complementari e punti di ristoro, purché funzionali alla manutenzione e alla fruizione pubblica delle aree verdi. A tale scopo l'Amm./ne Comunale può affidare la gestione delle aree di cui trattasi a soggetti terzi, individuati mediante i procedimenti di legge.

9. Nelle aree ad edificazione speciale per standard (con indicazione 'aree per il verde pubblico e lo sport e per spazi pubblici attrezzati') ricadenti nel territorio rurale di cui al Titolo X delle presenti norme, è facoltà dell'Amm./ne Comunale di provvedere alla realizzazione di orti sociali, compatibilmente con le caratteristiche orografiche e le valenze paesaggistiche del sito.

10. Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico, in applicazione di quanto stabilito al punto 5, gli aventi titolo su aree ad edificazione speciale per standard 'di progetto' possono disporre delle stesse per uso privato, anche in applicazione di quanto disposto dall'art. 175, purché tali forme di utilizzazione non comportino:

- alterazioni significative alla morfologia dei terreni;
- realizzazione di consistenze edilizie;
- installazione di manufatti di qualsivoglia tipologia;
- depositi di merci e materiali a cielo libero;
- realizzazione di muri di cinta o recinzioni con parti in muratura;
- opere eccedenti la manutenzione straordinaria su edifici o manufatti legittimi esistenti.

Nelle more della realizzazione delle previsioni del Regolamento Urbanistico ogni intervento privato nelle aree di cui trattasi è inoltre subordinato alla produzione di un atto unilaterale d'obbligo con esplicita rinuncia al plus-valore derivante dalle opere realizzate.

11. Le dotazioni obbligatorie di standard da realizzarsi all'interno delle 'Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi' di cui all'art. 3 e delle 'Aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali' di cui all'art. 4 sono definite e disciplinate direttamente dai relativi Piani Attuativi o Progetti Unitari, nel rispetto dei quantitativi e delle disposizioni contenute nella corrispondente 'scheda normativa e di indirizzo progettuale' (Allegato 'B' alle presenti norme).

12. Si rinvia a quanto specificamente previsto dal "*Piano per la razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti sul territorio comunale*" per quanto riguarda la realizzazione di nuovi impianti per la distribuzione dei carburanti, nonché per gli interventi di ristrutturazione e/o integrazione delle dotazioni degli impianti esistenti nelle aree disciplinate dal presente articolo.

**Art. 99 - AREE PER STRUTTURE PRIVATE DI USO PUBBLICO E COLLETTIVO**

1. Sono aree, individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000, sulle quali insistono strutture adibite (o da adibirsi) all'uso pubblico e/o collettivo, con funzioni di carattere sociale, culturale e/o ricreazionale. Tali aree e strutture appartengono a soggetti privati, singoli o associati, ovvero ad Enti comunque diversi dall'Amm./ne Comunale. Pur essendo a tutti gli effetti assimilabili ad opere di urbanizzazione secondaria, non rientrano fra le aree o attrezzature computate ai fini del calcolo degli standard urbanistici.

2. Nelle aree e strutture di cui trattasi sono ammesse esclusivamente attività di interesse pubblico e/o collettivo, quali:

- circoli ricreativi;
- circoli e/o attrezzature culturali;
- centri sociali;
- strutture per il culto e/o centri parrocchiali;
- sedi di associazioni onlus;
- attrezzature sportive di quartiere;
- residenze speciali attrezzate e/o strutture di assistenza per anziani, disabili o indigenti;
- attrezzature per l'infanzia (asilo, nido, ludoteca, etc.).

Le aree e strutture possono essere gestite esclusivamente da Enti, associazioni e/o soggetti privati in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio delle singole attività di interesse pubblico e/o collettivo sopra specificate.

Non è in alcun modo ammesso l'utilizzo né la destinazione d'uso delle aree e strutture di cui al presente articolo per fini o attività diverse da quelle di uso pubblico e/o collettivo.

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai Titoli III, IV e V delle presenti norme, sugli edifici esistenti nelle aree di cui trattasi sono ammessi gli interventi urbanistico-edilizi previsti dal Titolo VII sulla base della classificazione ad essi attribuita.

Con esclusione degli immobili di Classe 1, 2, e 3 sono inoltre consentiti ampliamenti *una tantum* non superiori al 50% del volume (V) legittimo esistente alla data di adozione del Regolamento Urbanistico - realizzabili anche nel quadro di un complessivo intervento di demolizione e ricostruzione, ove consentito dalle norme di cui al Titolo VII - ma comunque nel rispetto di un rapporto di copertura (Rc) non superiore al 60% e di un'altezza massima (Hmax) di 14 ml.

Dal volume aggiuntivo di cui sopra deve essere comunque detratto il volume (V) aggiuntivo *una tantum* eventualmente consentito dalle norme di cui al Titolo VII in funzione della classificazione attribuita ai singoli edifici, nonché quello eventualmente realizzato in applicazione dell'art. 40 delle N.T.A. del previgente P.R.G.C. Non si applicano alle aree e strutture di cui trattasi gli incrementi *una tantum* di superficie utile lorda (Sul) di cui all'art. 75 punto 3 delle presenti norme.

Nei limiti della volumetria massima consentita le aree e strutture possono essere dotate di spazi per portierato e sorveglianza, nella misura strettamente necessaria. Tali spazi non possono costituire unità immobiliari autonome.

Gli ampliamenti proposti in forma di addizioni volumetriche sono consentiti solo ove l'intervento risulti pienamente compatibile con le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell'edificio preesistente e garantisca un corretto inserimento nel contesto di riferimento.

E' consentita la realizzazione di spazi interrati o seminterrati (massima elevazione sul piano di campagna ml 1,50) per le attività di interesse pubblico e/o collettivo insediate, nel rispetto di un rapporto di occupazione del sottosuolo (Ros) massimo del 75%. In presenza di scarpate o di terreni in forte pendenza il prospetto a valle di tali spazi può essere realizzato in tutto o in parte fuori terra. Il volume (V) di tali spazi è da intendersi aggiuntivo rispetto a quello degli ampliamenti *una tantum* sopra specificati.

4. Gli interventi urbanistico-edilizi da effettuarsi su immobili sottoposti alla normativa di tutela dei beni culturali ai sensi della Parte Seconda Titolo I del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono subordinati al preventivo nulla-osta della Soprintendenza competente per territorio, anche nelle more dell'eventuale procedimento di verifica dell'interesse culturale.



5. Gli interventi urbanistico-edilizi sulle aree e strutture di cui al presente articolo non comportano la corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.

6. Le dotazioni di parcheggio sono dimensionate in funzione delle specifiche necessità indotte dall'attività insediata, tenuto conto per analogia dei dimensionamenti previsti dall'art. 13 delle presenti norme, e fermo restando il rispetto delle dotazioni minime imposte dalla legge per la sosta stanziale.

7. Il rilascio e/o l'efficacia dei titoli abilitativi relativi ad interventi che comportino incrementi di parametri quali la superficie utile lorda (Sul), il volume (V), la superficie utile (Su), il numero delle unità immobiliari, e/o che comportino modifiche (parziali o totali) nell'utilizzo delle aree e strutture di cui al presente articolo rispetto alle attività di interesse pubblico e/o collettivo legittimamente insediate alla data di adozione del Regolamento Urbanistico, è subordinata alla stipula di una convenzione, registrata e trascritta, contenente idonee garanzie circa la corretta gestione dell'attività e il mantenimento della destinazione di uso pubblico e/o collettivo dell'area e della struttura.

**Art. 100 - PERCORSI CICLABILI**

1. Le aree destinate alla realizzazione di percorsi ciclabili, compresi eventuali spazi accessori, sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000.

Tali tracciati integrano la rete ciclabile esistente, costituendo un sistema di mobilità alternativo rispetto alla viabilità carrabile.

I percorsi ciclabili sono interdetti ai veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per quelli necessari per gli interventi di manutenzione.

2. La definizione di dettaglio dei percorsi ciclabili da realizzarsi nelle aree di cui al presente articolo, nonché di quelli da realizzarsi all'interno delle aree pubbliche, ad uso pubblico o a destinazione pubblica - ivi comprese le aree per sedi stradali, piazze e spazi pubblici ad esse accessori (art. 90), le aree ricadenti in parchi di interesse sovracomunale (art. 95), e le aree ad edificazione speciale per standard 'di progetto' (art. 98) - è demandata alla fase di progettazione esecutiva, tenuto conto delle indicazioni contenute nelle 'schede di indirizzo progettuale' di cui all'Allegato 'A' alle presenti norme.

3. I percorsi ciclabili da realizzarsi all'interno delle "Aree TR / trasformazione degli assetti insediativi" (art. 3) e delle "Aree RQ / riqualificazione degli assetti insediativi e/o ambientali" (art. 4) sono disciplinati direttamente dai relativi Piani Attuativi o Progetti Unitari, nel rispetto delle disposizioni contenute nella corrispondente 'scheda normativa e di indirizzo progettuale' di cui all'Allegato 'B' alle presenti norme.

## **CAPO IV – RETI E INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE**

### **Art. 101 - LINEE DI METANODOTTO E DI OLEODOTTO**

1. Le linee di metanodotto e di oleodotto presenti sul territorio comunale sono individuate con apposito segno grafico negli elaborati cartografici di livello A su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000.

2. Le aree interessate dalle linee di cui al punto 1 sono soggette alle vigenti norme statali e regionali in materia di sicurezza delle reti ed impianti per il trasporto e la distribuzione dell'energia. Fatte salve le specifiche competenze degli Enti e/o soggetti preposti alla gestione delle linee, è comunque facoltà dei competenti uffici comunali di dettare eventuali prescrizioni e/o limitazioni per gli interventi urbanistico-edilizi e/o di trasformazione territoriale da eseguirsi in dette aree.

## Art. 102 - RETI ED IMPIANTI PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

### 1. Disposizioni generali

1.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si assumono le seguenti definizioni:

- Elettrodotto: insieme delle linee elettriche (in ogni loro componente: conduttori o cavi, sostegni, isolatori e ogni altro accessorio), delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
  - Alta tensione: tensione superiore a 30 kV;
  - Media tensione: tensione compresa tra 1 e 30 kV;
  - Bassa tensione: tensione inferiore a 1 kV.
  - Fasce di rispetto degli elettrodotti: si intendono i corridoi infrastrutturali di cui alla vigente normativa statale in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico. Nelle more della definizione, da parte delle Autorità competenti, della metodologia di calcolo dell'ampiezza delle fasce di rispetto, si fa riferimento a quanto stabilito dalle più recenti disposizioni ministeriali, ed in particolare:
    - devono essere considerati i dati caratteristici delle linee, ivi incluse le eventuali condizioni di fase relativa tra più linee elettriche intersecanti o vicine;
    - deve essere assunta, come portata in corrente circolante nelle linee, la relativa "corrente in servizio normale" così come definita dalle vigenti norme CEI;
    - devono essere calcolate le regioni di spazio definite dal luogo delle superfici di isocampo di induzione magnetica pari a 3  $\mu$ T in termini di valore efficace; le proiezioni verticali a livello del suolo di dette superfici determinano le fasce di rispetto. Le relative dimensioni espresse in metri possono essere arrotondate all'intero più vicino.
- Il Regolamento Edilizio può contenere elementi di dettaglio relativi alle caratteristiche degli elettrodotti esistenti sul territorio comunale, utili ai fini della definizione della geometria delle relative fasce di rispetto.
- Fasce di attenzione degli elettrodotti: ambiti di riferimento, relativi ad elettrodotti ad alta tensione esistenti, la cui ampiezza è stabilita con criterio puramente geometrico, individuati ai fini della progressiva riduzione dei livelli di esposizione della popolazione ai campi magnetici.

1.2. La costruzione di nuovi elettrodotti è funzionale all'adeguata copertura e all'efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale. Nell'ottica di garantire la sostenibilità dello sviluppo e la tutela dell'ambiente e della salute, la progettazione di nuovi elettrodotti, o di modifiche agli elettrodotti esistenti, deve assicurare il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dalle vigenti normative per i campi magnetici indotti, nonché dei valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale.

1.3. Per le medesime finalità di cui al precedente punto 1.2, la progettazione di interventi urbanistico-edilizi in prossimità di elettrodotti esistenti deve essere subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai limiti di esposizione ed agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo magnetico.

1.4. All'interno delle "fasce di rispetto" degli elettrodotti esistenti, così come definite al precedente punto 1.1 - al fine di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico - è vietata la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario, ovvero ad uso che comporti una permanenza umana uguale o superiore a 4 ore giornaliere. E' altresì vietato l'ampliamento volumetrico di edifici esistenti, laddove siano previste destinazioni d'uso comportanti permanenze umane uguali o superiori a 4 ore giornaliere. All'interno delle suddette fasce la modifica delle forme di utilizzazione e/o della destinazione d'uso degli edifici esistenti è ammessa solo a condizione che non comporti permanenze umane uguali o superiori a 4 ore giornaliere.

1.5. Al fine di ridurre progressivamente l'esposizione umana ai campi elettromagnetici a bassa frequenza, nelle aree ed edifici - o porzioni di essi - posti in ambiti che subiscono gli effetti di elettrodotti ad alta e media tensione, le forme di utilizzazione e/o le destinazioni d'uso comportanti la permanenza prolungata di persone (superiore a 4 ore giornaliere) sono subordinate alla preventiva valutazione dell'intensità del campo magnetico. Sulla base dell'esito della valutazione effettuata possono essere prescritte idonee misure di mitigazione. Come indicazione di primo riferimento ai fini della identificazione degli ambiti suscettibili di subire gli effetti elettromagnetici degli elettrodotti ad alta tensione esistenti possono essere prese in considerazione le fasce di attenzione rappresentate con apposito segno grafico nella tav. Am 4 del vigente Piano Strutturale.

1.6. Sono in ogni caso fatte salve le distanze minime tra edifici ed elettrodotti previste dalle vigenti norme in materia di sicurezza elettrica.

## 2. Elettrodotti ad alta tensione

2.1. La progettazione di nuovi elettrodotti ad alta tensione, o di modifiche sostanziali agli elettrodotti esistenti, deve essere sottoposta a valutazione degli effetti ambientali, ai sensi dell'art. 9 delle presenti norme, fatti salvi i casi in cui sia richiesta, ai sensi delle vigenti norme statali e regionali, la Valutazione di Impatto Ambientale.

2.2. Si rinvia alle limitazioni e/o prescrizioni contenute nei rispettivi articoli per le linee elettriche aeree ad alta tensione che interessino le seguenti aree:

- ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale (art. 73);
- aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale (art. 74);
- aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio (art. 78);
- aree di pregio paesistico (art. 79);
- aree boscate (boschi densi e boschi radi e cespugliati) (art. 80).

Nei centri abitati ricadenti nelle fasce pedecollinari e nelle aree collinari, nonché nella porzione di territorio compresa in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro, la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta tensione è consentita solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture e tracciati non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali.

2.3. Non è consentita la realizzazione di linee elettriche aeree ad alta tensione all'interno delle seguenti aree, ed in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro:

- pertinenze paesistiche (art. 68);
- parchi storici e giardini formali (art. 69);
- areali di tutela integrale del paesaggio agrario tradizionale (art. 71 punto 5);

Lo stesso divieto vige anche in adiacenza o in prossimità di sistemazioni agrarie storiche (art. 71) e di formazioni arboree decorative (art. 72).

2.4. In caso di dismissione di elettrodotti ad alta tensione è prescritta la rimozione completa di tutte le componenti e il ripristino dello stato dei luoghi.

## 3. Elettrodotti a media e bassa tensione

3.1. La progettazione di nuovi elettrodotti a media tensione, o di modifiche sostanziali agli elettrodotti esistenti, deve essere accompagnata da specifica valutazione della compatibilità elettromagnetica con gli insediamenti e le destinazioni d'uso esistenti, con riferimento ai limiti di esposizione ed agli obiettivi di qualità fissati dalla vigente normativa.

3.2. Nel territorio rurale di cui al Titolo X delle presenti norme i nuovi tracciati delle linee elettriche aeree a media e bassa tensione devono risultare coerenti con il sistema dei segni naturali e antropici caratterizzanti la tessitura territoriale (corsi d'acqua, viabilità vicinale e/o podereale, siepi, aree boscate, etc.). Negli ambiti territoriali AT2 "*Fascia pedecollinare del Vingone e della Greve*" (art. 158), AT3 "*Pendici collinari settentrionali*" (art. 159), AT4 "*Dorsale collinare*" (art. 160), AT5 "*Pendici collinari meridionali*" (art. 162), i progetti delle linee elettriche aeree a media tensione devono essere accompagnati da specifici studi di mitigazione degli impatti sul paesaggio.

3.3. Si rinvia alle limitazioni e/o prescrizioni contenute nei rispettivi articoli per le linee elettriche a media e bassa tensione che interessino le seguenti aree:

- ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale (art. 73);
- aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale (art. 74);
- aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio (art. 78);
- aree di pregio paesistico (art. 79);
- aree boscate (boschi densi e boschi radi e cespugliati) (art. 80);

Nei centri abitati ricadenti nelle fasce pedecollinari e nelle aree collinari, nonché nella porzione di territorio compresa in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro, la realizzazione di linee elettriche aeree a media e bassa tensione è consentita solo per comprovati motivi di interesse pubblico, ove si tratti di strutture e tracciati non altrimenti ubicabili ed a condizione che siano esplicitamente previste e garantite tutte le misure necessarie al contenimento degli impatti ambientali e visuali. Le linee a bassa tensione devono essere di norma interrate.

3.4. Non è consentita la realizzazione di linee elettriche aeree a media e bassa tensione all'interno delle seguenti aree, ed in un raggio di ml 100 misurati a partire dal relativo perimetro:

- pertinenze paesistiche (art. 68);
- parchi storici e giardini formali (art. 69);
- areali di tutela integrale del paesaggio agrario tradizionale (art. 71 punto 5);

Lo stesso divieto vige anche in adiacenza o in prossimità di sistemazioni agrarie storiche (art. 71) e di formazioni arboree decorative (art. 72), nonché, limitatamente alle linee aeree a bassa tensione, nelle aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale di cui all'art. 74.

3.5. E' facoltà dei competenti uffici comunali di impartire prescrizioni relativamente agli interventi di manutenzione degli elettrodotti a media e bassa tensione esistenti, al fine di garantirne il corretto inserimento paesaggistico. Il Regolamento Edilizio può contenere al riguardo specifiche disposizioni di dettaglio.

3.6. In caso di dismissione di elettrodotti a media o bassa tensione è prescritta la rimozione completa di tutte le componenti e il ripristino dello stato dei luoghi.

#### **4. Disposizioni specifiche per la realizzazione di cabine elettriche**

4.1. Nelle seguenti aree, nonché entro un raggio di ml 100 dai rispettivi perimetri - così come risultanti dalla tavola denominata *"Inquadramento generale del territorio comunale"* e dagli elaborati cartografici di livello B su base C.T.R. in scala 1:2.000 e 1:10.000 - le nuove cabine elettriche, ivi comprese quelle previste in sostituzione di cabine esistenti, devono essere obbligatoriamente interrate o seminterrate, e comunque di altezza contenuta e prive di palo di sostegno delle linee aeree:

- pertinenze paesistiche (art. 68);
- aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale (art. 74);
- centri abitati ricadenti nelle aree collinari.

Le stesse prescrizioni vigono anche in adiacenza o in prossimità di sistemazioni agrarie storiche (art. 71) e di formazioni arboree decorative (art. 72).

4.2. Non è consentita la realizzazione di cabine elettriche all'interno delle seguenti aree:

- parchi storici e giardini formali (art. 69);
- areali di tutela integrale del paesaggio agrario tradizionale (art. 71 punto 5).

4.3. Devono in ogni caso devono essere garantite le distanze minime dagli edifici così come previsto dalle vigenti norme in materia di sicurezza elettrica.

4.4. Le cabine elettriche ricadenti nel territorio rurale di cui al Titolo X delle presenti norme devono essere realizzate sulla base dei requisiti progettuali definiti dal Regolamento Edilizio (*"Norme Regolamentari per il territorio rurale"*).

**Art. 103 - IMPIANTI E/O INSTALLAZIONI PER TELEFONIA MOBILE E/O TELECOMUNICAZIONE**

1. La realizzazione di impianti e installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione è finalizzata a garantire la copertura e l'efficienza del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale, tenendo conto prioritariamente della necessità di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, e di salvaguardare i valori estetici del paesaggio su tutto il territorio comunale.

2. Fatto salvo quanto specificamente stabilito dalle vigenti norme statali e regionali, la realizzazione sul territorio comunale di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione, pubblici o di pubblico interesse, è regolata dallo specifico strumento di settore denominato *"Piano comunale per la telefonia mobile e le telecomunicazioni"*.

Tale piano di settore garantisce la copertura del servizio di pubblica utilità sul territorio comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 delle presenti norme e delle limitazioni e/o prescrizioni di cui al presente articolo.

3. Non è consentita la realizzazione di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione all'interno delle seguenti aree:

- pertinenze paesistiche (art. 68);
- parchi storici e giardini formali (art. 69);
- areali di tutela integrale del paesaggio agrario tradizionale (art. 71 punto 5);
- tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati (art. 124);
- centri abitati ricadenti nelle aree collinari (così come individuati nella tavola denominata *"Inquadramento generale del territorio comunale"* su base C.R.T. in scala 1:2.000 e 1:10.000).

Lo stesso divieto vige anche in adiacenza o in prossimità di sistemazioni agrarie storiche (art. 71) e di formazioni arboree decorative (art. 72).

4. Si rinvia alle limitazioni e/o prescrizioni contenute nei rispettivi articoli per gli impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione che interessino le seguenti aree:

- ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette di interesse locale (art. 73);
- aree di protezione paesistica e/o storico-ambientale (art. 74);
- aree fragili da sottoporre a programma di paesaggio (art. 78);
- aree di pregio paesistico (art. 79);
- aree boscate (boschi densi e boschi radi e cespugliati) (art. 80).

5. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici delle popolazioni, in ottemperanza a quanto disposto dal precedente punto 1, la progettazione di interventi urbanistico-edilizi in prossimità di impianti e/o installazioni per telefonia mobile e/o telecomunicazione esistenti è subordinata alla verifica della compatibilità elettromagnetica, con riferimento ai valori limite e agli obiettivi di qualità fissati dalla normativa vigente per il campo elettromagnetico.